



CITTÀ DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nella via San Giovanni .

ORDINANZA N° 141/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO dell'ordinanza n° 30/2015 mediante la quale viene attualmente disciplinata la circolazione stradale nella strada di via San Giovanni;

DATO ATTO delle diverse esigenze nel frattempo maturate sulla strada in questione ed attinenti la circolazione stradale;

RITENUTO pertanto di dover diversamente organizzare la circolazione e la sosta dei veicoli sulla suddetta strada, affinché sia perseguito il principio della sicurezza stradale e l'obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione;

VISTO:

- ✓ la documentazione agli atti;
- ✓ gli artt. 5, 6, 7 e 21 del vigente Codice della Strada, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
- ✓ gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
- ✓ D.L.vo 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- ✓ il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza, approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ la legge 07.08.1990, n° 241 e successive integrazioni;
- ✓ la Deliberazione del C.C. n° 150 del 18.12.1999 inerente la regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al procedimento amministrativo;

per consentire il regolare svolgimento della manifestazione indicata in premessa,

REVOCA

L'ordinanza n° 30/2015 prot. n° 4736 del 12/03/2015 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e concernenti la disciplina stradale sulla strada citata in oggetto.

ORDINA

Sulla strada di via San Giovanni la circolazione e la sosta dei veicoli sono regolamentate come di seguito indicato:

1. per tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli indicati al punto n.° 2 della presente ordinanza,
 - la circolazione nel tratto compreso da via don Minzoni a via Fosse Ardeatine, è regolamentata a senso unico di marcia in tale direzione;
 - è pertanto istituito il divieto di accesso all'intersezione con la via Fosse Ardeatine;
 - la sosta e la fermata dei veicoli è vietata sul lato dei numeri civici pari, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via don Minzoni e l'area di proprietà del civico n.° 6;
 - in corrispondenza del civico n.° 8, (ingresso plesso scolastico) e nei pressi del civico n.° 16, sono istituiti appositi stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili che espongono il relativo contrassegno;
 - sono installati dei dissuasori di sosta nell'area posta tra la carreggiata ed il cancello d'ingresso del plesso scolastico;
 - la sosta è limitata per un tempo massimo di 60 minuti dalle ore 08.00 alle ore 19.00 nei soli giorni feriali con esclusione del sabato, con obbligo per gli utenti di indicare l'orario in cui ha avuto inizio la sosta, sul lato dei numeri civici pari nel tratto compreso tra il civico n.° 8 e fino all'intersezione con la via Fosse Ardeatine;

- la sosta è limitata per un tempo massimo di 60 minuti dalle ore 08.00 alle ore 19.00 nei soli giorni feriali, con obbligo per gli utenti di indicare l'orario in cui ha avuto inizio la sosta, negli stalli di sosta prospicienti al civico n.° 16;
 - è istituita una fermata bus, nel tratto compreso tra i civici n.° 9 e 11;
 - sono istituiti attraversamenti ciclopeditoni in corrispondenza dei civici n.° 3, 11 e 17;
 - è disposto l'installazione di un rallentatore di velocità in gomma con altezza dal piano stradale non superiore a cm. 7, in prossimità dell'ingresso del plesso scolastico con limite di velocità di 50 km/h;
2. per i soli velocipedi,
- sulla carreggiata stradale è istituita una pista ciclopeditona a doppio senso di circolazione, come di seguito specificata:
lungo il lato dei civici dispari, nei tratti compresi tra via don Minzoni ed il civico n.° 3 e tra la via Fosse Ardeatine e la via De Gasperi; lungo il lato dei civici pari, nel tratto compreso tra il civico n.° 6 e la via Fosse Ardeatine;
 - pertanto, per i velocipedi che percorrono detta pista ciclopeditona prima di impegnare l'intersezione con la via don Minzoni, è fatto obbligo di attenersi alle segnalazioni semaforiche; nel caso in cui l'impianto semaforico sia non funzionante ovvero emetta luce lampeggiante gialla, è fatto obbligo di rallentare e dare la precedenza a coloro che circolano sulla via don Minzoni;
3. per i soli veicoli rientranti nella categoria di seguito specificata,
- ❖ è istituito un divieto di transito per gli autocarri con portata complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, nel tratto di strada compreso tra la via don Minzoni alla via Fosse Ardeatine durante il periodo do calendario scolastico al fine di agevolare il deflusso degli studenti nelle seguenti fasce orarie:
 - ❖ nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 08.45 e dalle ore 15.30 alle ore 16.45;
 - ❖ i giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 12.45 alle ore 13.15;

AVVISA

Che:

- La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l'affissione all'albo pretorio;
- Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dal CdS, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
- Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- A norma dell'art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:

- Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici, Segnaletica;
- Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, li 07/12/2015

Prot. n. 21966

F.to IL RESPONSABILE DI SETTORE
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dr. Francesco Nicastro